


Il datore di lavoro è responsabile degli infortuni sui luoghi di lavoro?



Oggi vorrei approfondire un argomento di grande attualità: la responsabilità del datore di lavoro nelle ipotesi di infortuni. Con riferimento a un incidente occorso a un lavoratore precipitato durante il montaggio di un ponteggio, per non aver utilizzato i dispositivi di protezione fornitigli, la Corte di Cassazione, recentemente, con la sentenza n. 2455/2014, ha cristallizzato un principio di diritto che certamente farà molto discutere. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il datore di lavoro fosse responsabile dell'evento nefasto nella misura in cui, non solo egli aveva l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza, ma altresì il dovere di vigilare sull'effettiva applicazione dei dispositivi stessi. Ben si comprende come gravino sul datore di lavoro ulteriori responsabilità che vanno al di là del suo interesse squisitamente produttivo ed economico ma che coinvolgono anche profili giuridici e umani. Al fine di limitare la propria re-



sponsabilità, ogni datore di lavoro che non voglia incorrere in questa colpevolezza, che voglia comprovare di aver adottato tutti i provvedimenti diretti ad affinare le condizioni del personale e del contesto lavorativo, di aver provveduto alla formazione di figure specifiche all'interno dell'azienda, deve regolarmente redigere il Documento di Valutazione dei rischi. L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi non grava più solo in capo alle imprese più grandi, ma è stato esteso anche alle aziende di piccole dimensioni che occupino fino a dieci lavoratori. Peraltro, questo documento deve essere compilato per qualunque tipologia di ambiente di lavoro, che vada dalle scuole alle fabbriche, dagli studi professionali ai negozi. La compilazione del Documento di Valutazione dei rischi viene eseguita dopo

un'indagine che si attaglia alla tipologia di attività lavorativa esistente, mentre in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente tale stima, elaborando il relativo documento entro un circoscritto lasso di tempo dalla data di inizio dell'attività. La normativa vigente stabilisce altresì che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e/o della protezione oppure a seguito di infortuni significativi. L'aggiornamento continuo del Documento di Valutazione dei rischi prevede che in esso venga contemplato l'elenco di tutti i rischi possibili ed esistenti in una data azienda, l'esatta specificazione dei criteri di prevenzione e misure di informazione al personale e infine un continuo ammodernamento dei dispositivi di sicurezza già esistenti. La normativa vigente prevede inoltre che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba ricevere una copia del DVR e provvedere all'informazione degli altri lavoratori circa il suo contenuto. Il Documento in parole deve recare una 'data certa' che venga attestata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e dal Medico competente. In assenza di una di queste figure, la 'data certa' in sede di controlli ispettivi o nella scongiurata ipotesi di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro, va documentata con Posta Elettronica Certificata o altra forma prevista alla legge.

Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: ao-fen@feramilanomedia.it

